NEO-BREVIA n. 37 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 140 DEL 4 SETTEMBRE 2025

ESAMI DI MATURITÀ

Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

L'intervento normativo reintroduce la denominazione di "Esame di maturità", sostituendo l'attuale prova orale multidisciplinare con un colloquio incentrato su quattro discipline principali del corso di studi, individuate annualmente. Si prevede, di conseguenza, la riduzione del numero dei commissari d'esame, che passano da sette a cinque: due commissari interni, due esterni e il presidente di commissione. Particolare rilievo è attribuito al curriculum dello studente, allegato al diploma finale. È previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per la formazione dei docenti, inclusa quella specifica per i commissari d'esame. La partecipazione a questa formazione sarà un titolo preferenziale per la nomina nelle commissioni.

Il decreto disciplina anche i passaggi tra indirizzi di studio, più flessibili nel primo biennio, mentre dal terzo anno sarà necessario un esame integrativo da sostenere in un'unica sessione prima dell'avvio delle lezioni. Si ridefinisce, inoltre, il ruolo dei percorsi scuola-lavoro, con l'obiettivo di dare a queste esperienze una chiara identità educativa e una solida funzione formativa. Inoltre, l'inserimento della filiera tecnologico-professionale all'interno del sistema del secondo ciclo di istruzione consente di rafforzare il raccordo con i percorsi degli ITS Academy.

Con il provvedimento si stanziano poi risorse aggiuntive per il rinnovo contrattuale 2022-2024, per la formazione dei docenti, per la copertura sanitaria integrativa e per il miglioramento dell'offerta formativa. Infine, si rafforza la sicurezza nei viaggi di istruzione mediante appalti basati su criteri di qualità e sicurezza e si prevedono risorse per affitti, strutture modulari e arredi scolastici, al fine di garantire la piena funzionalità degli edifici.

Infine, si assicura la piena funzionalità dell'offerta formativa della Scuola Europea di Brindisi, consentendo di attivare i contratti relativi al personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, per garantire la continuità del servizio educativo e il pieno rispetto degli standard europei.

ORDINAMENTI PROFESSIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali.

1. Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense (disegno di legge)

Il testo, approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, introduce importanti novità per la professione di avvocato.

Si ribadiscono la libertà e l'indipendenza dell'avvocato e si ripristina il giuramento professionale. Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano esclusive dell'avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all'attività giurisdizionale.

La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF), e rafforzando la disciplina del segreto professionale. Viene confermato il carattere personale dell'incarico, anche quando l'avvocato opera all'interno di un'associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell'equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un'associazione possa essere qualificata come "forense" solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all'interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all'albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

Un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all'albo. La riforma interviene anche sull'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d'opera professionale intellettuale per favorire l'accesso al mercato e preservare l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato.

Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell'aggiornamento professionale, mantenendo l'obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità e amplia il catalogo delle attività "compatibili" con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Si armonizza, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l'iscrizione all'albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell'ente di appartenenza.

2. Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

Il disegno di legge, approvato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, contiene la delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. L'obiettivo del provvedimento è di avviare una revisione e un

riordino organici delle normative vigenti, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei.
Tra gli aspetti principali della delega, che dovrà essere attuata entro 24 mesi, si segnala la previsione di:

- una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
- una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
- la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

3. Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
Il testo, approvato su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci con procedura d'urgenza e collegato alla legge di bilancio per il 2025, mira a un'ampia rimodulazione dell'attuale sistema delle professioni sanitarie, sia dal punto di vista formativo che ordinistico. L'obiettivo è quello di rafforzare l'attrattività del Servizio sanitario nazionale e di garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.
Tra le principali previsioni vi è una complessiva rimodulazione del sistema formativo, con l'avvio di un processo di aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, al fine di renderli più adeguati alle esigenze della sanità moderna e integrati con le nuove tecnologie.
In materia di responsabilità professionale, il disegno di legge sostituisce la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, limitando la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, ai soli casi di colpa grave, purché siano state rispettate dal sanitario le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Inoltre, si introduce un articolo in materia di colpa nell'attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all'accertamento della stessa e del suo grado (es. la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, le eventuali carenze organizzative nonché la complessità della patologia del paziente).

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Comunicazioni

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy, dedicato a MICAM Milano nella 100a edizione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **emette il 7 settembre** un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica *le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy*, dedicato a *MICAM Milano* nella 100ª edizione.

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy, dedicato a MICAM Milano nella 100a edizione

ONAOSI

Bandi e modulistica riservati ai Contribuenti

Pubblicazione	Descrizione	Scadenza
15/04/2025	Bando 2025 DSA e/o ADHD a favore dei figli di contribuenti Onaosi	16/09/2025 23:59
15/04/2025	Bando 2025 a favore di contribuenti Onaosi con figli disabili	16/09/2025 23:59
15/04/2025	Bando 2025 in favore di orfani del genitore non contribuente	16/09/2025 23:59
15/04/2025	Bando 2025 intervento economico a sostegno della disabilità	16/09/2025 23:59
15/04/2025	Bando 2025 a favore di contribuenti Onaosi con I.C. superiore al 74%	16/09/2025 23:59
15/04/2025	Bando 2025 in favore di contribuenti in condizioni di vulnerabilità	16/09/2025 23:59

Bandi e modulistica riservati agli Assistiti

Pubblicazione	Descrizione	Scadenza
02/09/2025	GENEVA PUBLIC HEALTH STUDY VISIT	30/09/2025 13:00
04/08/2025	BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALPROGRAMMA START & GO ABROAD 2024/2025	18/09/2025 13:00
31/07/2025	SDA Bocconi e Fondazione Onaosi	11/11/2025
20/06/2025	Premio di promozione per l'anno scolastico 2024/2025	31/10/2025

Bandi e modulistica riservati agli ospiti non Assistiti

Pubblicazione	Descrizione	Scadenza
02/09/2025	GENEVA PUBLIC HEALTH STUDY VISIT	30/09/2025 13:00
04/08/2025	BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALPROGRAMMA START & GO ABROAD 2024/2025	18/09/2025 13:00
31/07/2025	SDA Bocconi e Fondazione Onaosi	11/11/2025

INPS - CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO: AVVIO DELLA SECONDA FASE SPERIMENTALE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il **messaggio n. 2600 del 5 settembre 2025**, comunica che tutti i certificati medici introduttivi, redatti fino al 29 settembre secondo le precedenti modalità nelle nove province interessate dalla seconda fase della sperimentazione, devono essere obbligatoriamente completati con l'invio all'INPS della domanda amministrativa entro tale data.
Dal 30 settembre, in queste province l'avvio del procedimento per l'accertamento della disabilità dovrà avvenire unicamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2600 del 5.09.2025 (documento 182)

LA REVERSIBILITA' SI CUMULA E CONTRIBUISCE AD AUMENTARE IL REDDITO IMPONIBILE E QUINDI LE TASSE

La pensione di reversibilità deve essere riportata in dichiarazione dei redditi con modello 730 insieme all'eventuale reddito da lavoro dipendente. Sono somme che si cumulano e contribuiscono ad aumentare il reddito imponibile IRPEF e quindi le tasse da pagare.
In particolare aggregata al reddito marginale incide coll'aliquota più alta.

PUBBLICATA LA NUOVA EDIZIONE DEL "RAPPORTO SEMESTRALE SULLE RETRIBUZIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI" da Aran Segnalazioni – Newsletter n.13 dello 08.09.2025

L'ultimo numero del "Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti" analizza lo stato di avanzamento dei rinnovi contrattuali nel settore pubblico relativi al triennio 2022-2024. Il Rapporto offre un primo bilancio della stagione negoziale in corso, evidenziando le difficoltà riscontrate, ma anche alcune nuove e significative opportunità.
La stagione 2022-2024 si è distinta per un tasso di conflittualità più elevato rispetto alle precedenti.
Il Rapporto sottolinea inoltre il persistere di alcune criticità storiche, come i ritardi nell'avvio dei negoziati e la crescente tendenza a legiferare su materie di competenza della contrattazione collettiva, in particolare per quanto riguarda le retribuzioni.
Nonostante queste difficoltà, emerge un elemento di forte positività e novità: la legge di bilancio ha stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali fino al 2030. Si tratta di un fatto inedito, che crea le condizioni per superare finalmente il problema dei ritardi. Le risorse ammontano a 10 miliardi per il triennio 2025-2027 e a 11 miliardi per quello successivo.
Questo stanziamento pluriennale rappresenta un'opportunità unica per dare continuità ai rinnovi e per rilanciare la contrattazione nel settore pubblico.
A differenza del passato, ora si dispone di una programmazione chiara che potrebbe permettere di avviare subito i negoziati per il nuovo triennio.

Vai al documento

Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Locali
Al personale che presta attività in giornata di riposo settimanale deve essere riconosciuto, in ogni caso, il riposo compensativo?
Id: 35085

In applicazione dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall'art. 14 CCNL 5.10.2001, in tutti i casi in cui il personale è chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale deve essergli riconosciuta una giornata di riposo compensativo di durata equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa svolta.
Congiuntamente al riposo compensativo, al lavoratore deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b (il riferimento è al vigente art.74, comma 2, lett.b) del CCNL del 16.11.2022). Attraverso il riferimento alla retribuzione oraria, si precisa, le parti hanno inteso chiarire che ai fini della retribuzione spettante per lavoro svolto nel giorno de riposo settimanale, occorre prendere in considerazione e remunerare solo le ore di effettiva prestazione lavorativa resa in tale giorno.

SEZIONE GIURIDICA

Legge 18 luglio 2025 n. 106 - Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

La Legge 18 luglio 2025 n. 106, pubblicata in **G.U. n. 171 del 25 luglio 2025** introduce un sistema innovativo e rafforzato di tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, superando i limiti della disciplina previgente. Il provvedimento riconosce il diritto a un congedo straordinario non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto di lavoro e possibilità di riscatto contributivo del periodo di assenza. Vengono inoltre previsti dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per visite, esami e cure mediche, estese anche ai lavoratori con figli minori affetti dalle stesse patologie. Al termine del congedo, i lavoratori hanno diritto di precedenza nell'accesso allo *smart working*, ove compatibile con le mansioni. La legge istituisce anche un fondo per premi di laurea in memoria di pazienti oncologici e prevede l'adeguamento tecnologico dell'INPS per la gestione delle nuove misure.

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza 23185 del 12.8.2025
Principio di diritto – Utilizzo permessi ex Legge 104/1992
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Con l'ordinanza n. 23185 del 12.08.2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, e non sanzionabile, l'utilizzo dei permessi ex lege 104/1992 per l'assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per le particolari ragioni mediche. La Cassazione ha rigettato il licenziamento, ribadendo che l'assistenza notturna, se necessaria, è compatibile con l'uso del permesso 104; sul piano giuridico non è richiesto che l'assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell'orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge. L'onere della prova in materia circa l'uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto – quale fatto posto a fondamento del

licenziamento per giusta causa o della sanzione disciplinare irrogata dal datore – è a carico del datore di lavoro.

SEZIONE ECONOMICA

INPS

Nuova modalità di rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare del Fondo Perseo-Sirio con i rendimenti netti realizzati dai singoli comparti di investimento scelti dagli associati. Implementazione per il Fondo Espero del nuovo comparto di investimento denominato "Dinamico" - Messaggio n. 2601 del 05/09/2025

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'INPS con messaggio n. 2601 del 5 settembre 2025 ha comunicato che il Fondo Perseo-Sirio ha ottenuto l'autorizzazione alla modifica della modalità di rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare. La modifica prevede l'applicazione, alle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) destinate al Fondo di previdenza complementare, del rendimento netto realizzato dai singoli comparti di investimento scelti dagli associati. Con il messaggio in oggetto l'INPS comunica che è stato aggiornato l'applicativo informatico dedicato alla previdenza complementare. La nuova versione dell'applicativo permette di rivalutare le posizioni individuali con i comparti di investimento scelti dagli aderenti, senza fare più riferimento al paniere di fondi comunicato dalla commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). Il Fondo Espero, inoltre, ha comunicato che dal 1° novembre 2024 è attivo un nuovo comparto di investimento denominato "Dinamico".

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI DEL PROFILO SANITARIO SINTETICO DEL FSE da OMCeOMi – Newsletter n.43/2025

Pubblicato nella GU n.202 del 1-9-2025 il Decreto 27 giugno 2025 del Ministero della Salute "Indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico previsto dall'articolo 4 del Decreto 7 settembre 2023, recante il «Fascicolo sanitario elettronico 2.0".

Si tratta di un documento socio-sanitario informatico, redatto e aggiornato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che raccoglie i dati essenziali del paziente e ne favorisce la presa in carico e la continuità di cura.

Nell'allegato al decreto sono elencati i contenuti informativi del Profilo Sanitario Sintetico, distinti in campi obbligatori, facoltativi e quelli compilabili solo a seguito della piena operatività dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS).

Decreto 27 giugno 2025 del Ministero della Salute

Allegato

GOVERNO: AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE PER IL MIN. DELL'ISTRUZIONE da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2025, il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

- 347 unità di dirigenti scolastici,
- 48.504 unità di personale docente,
- 44 unità di personale educativo,
- 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica,
- 10.348 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario**.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 347 unita' di dirigenti scolastici, n. 48.504 unita' di personale docente, n. 44 unita' di personale educativo, n. 6.022 unita' di insegnanti di religione cattolica e n. 10.348 unita' di personale A.T.A. - Amministrativo, tecnico e ausiliario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori

misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 5 in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20 in merito, tra l'altro, al reclutamento del personale scolastico;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» e, in particolare, l'art. 10 che proroga i termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca»;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 5, che proroga termini in materia di istruzione e merito;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567 e 828 dell'art. 1, relativamente alle variazioni dell'organico dell'autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca, istruzione e salute» e, in particolare, l'art. 2, comma 1-ter, relativamente alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026;

Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,

ha previsto che la validita' di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare continuita' alle attivita' previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita' dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera puo' chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu' di tre anni;

Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante «Regolamento concernente la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti scolastici, ai commi dall'11-quinquies all'11-novies disciplina una procedura di reclutamento riservata e al comma 11-undecies adotta misure relativamente a soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla riorganizzazione del sistema scolastico;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 19-quater in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici, come modificato, da ultimo, dall'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024;

Visto l'art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente alla disciplina transitoria relativa alla mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2025/2026;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606 relativamente agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;

Visto il comma 114 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015, relativamente al concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e

disponibili nell'organico dell'autonomia;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3 in merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l'art. 17, comma 2, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b) in materia di reclutamento del personale docente;

Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e all'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il comma 18-bis, relativamente all'utilizzo di graduatorie concorsuali;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, commi da 10, a 13, come modificato, da ultimo dall'art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 45 del 2025; relativamente alle modalita' semplificate di svolgimento dei concorsi ordinari;

Visto l'art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c) del decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all'integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;

Visto il decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di sostegno;

Visto l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come modificato dal decreto-legge n. 75 del 2023 e dal decreto-legge n. 132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i quali il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a bandire una procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura dei posti vacanti di insegnanti di religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito e' stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2024/2025, e' stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti e disponibili, tra l'altro, n. 406 unita' di insegnanti di religione cattolica;

Visto il comma 8-bis dell'art. 4 del citato il decreto-legge n. 25 del 2025 che, nell'aggiungere il comma 2-bis all'art. 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, introduce con la previsione secondo cui per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni gia' autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel

limite dei posti vacanti e disponibili;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati dall'art. 10, comma 2-quater, del citato decreto- legge n. 132 del 2023, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, al comma 1-bis, prevede, tra l'altro, che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, che, all'art. 50, definisce il nuovo sistema di classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 giugno 2025, prot. n. 103840, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1° settembre 2025, pari a n. 371 unita', e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione di n. 347 dirigenti scolastici, di cui n. 21 per trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, e n. 326 da destinare alle nuove immissioni in ruolo;

Considerato che, con la suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n. 103840, viene comunicato che al 1° settembre 2025 i posti vacanti e disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano a n. 326;

Preso atto che nella suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n. 103840, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in ruolo sono presenti n. 13 unita' dei soggetti inclusi nella graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al D.D.G. - decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32102, di trasmissione della nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183080, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso, per l'anno scolastico 2025/2026, all'autorizzazione all'assunzione di n. 347 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 21 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 13 giugno 2025, prot. n. 101491, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, e' richiesta l'autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 48.504 unita' (di cui n. 34.644 su posti comuni e n. 13.860 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 53.423 (di cui n. 39.562 su posti comuni e n. 13.861 su posti di sostegno), ridotti a n. 52.885, detratto l'esubero di n. 538 unita' e

gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026, pari a n. 24.665;

Preso atto che, nella predetta nota del 13 giugno 2025, prot. n. 101491, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere l'autorizzazione ad assumere unita' di personale pari alla totalita' dei posti vacanti residui a seguito della mobilita', bensi' di quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione alle effettive possibilita' di reclutamento in base al numero di aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali, in merito alle quali e' stata presentata apposita richiesta di autorizzazione con nota del 27 giugno 2025, prot. n. 111425;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2025, prot. n. 30811, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito all'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 48.504 unita' di personale docente per l'anno scolastico 2025/2026;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 giugno 2025, prot. n. 103842, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 44 unita' di personale educativo, a fronte di n. 47 cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025 e detratte n. 3 unita' in esubero, e tenendo conto che il numero complessivo posti vacanti e disponibili totali e' pari a n. 555 unita';

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32101, con la quale, nel trasmettere la nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183068, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'iter dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 44 unita' di personale educativo per l'anno scolastico 2025/2026;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito dell'11 giugno 2025, prot. n. 97350, con la quale si richiede, per l'anno scolastico 2025/2026, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 6.022 unita' di personale insegnante di religione cattolica, tenendo conto che il numero complessivo posti vacanti totali e' pari a n. 8.050 unita', di cui n. 3.714 per la scuola dell'infanzia e primaria e n. 4.336 per la scuola secondaria di I e II grado;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2025, prot. n. 29579, che, nel trasmettere la nota del 30 giugno 2025, n. 176122, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con richiesta di voler tener conto di quanto ivi indicato riguardo alla definizione della dotazione organica del personale in parola, comunica che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'iter dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 6.022 unita' di personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 10.384 unita' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);

Considerato che, nella stessa nota del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, viene specificato che il predetto contingente e' stato

individuato tenendo conto di n. 5 esuberi e che, relativamente alle cessazioni dal servizio, per n. 9.795 unita' la decorrenza e' dal 1° settembre 2025 e per n. 820 la decorrenza e' dal 1° settembre 2024, poiche', essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non sono rientrate nella richiesta per l'anno scolastico 2024/2025;

Preso atto che le richiamate n. 9.795 cessazioni dal servizio comprendono n. 654 cessazioni intervenute, a diverso titolo, nell'anno scolastico 2024/2025, del personale immesso nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Preso atto che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, viene, altresi', richiesta l'autorizzazione, ad utilizzare n. 787 delle n. 820 cessazioni tardivamente rilevate, per le immissioni in ruolo n. 561 unita' nel profilo di funzionario, calcolate con un criterio congiunto per teste e per costo;

Considerato che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, viene comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e' stato previsto nel decreto interministeriale relativo alla definizione dell'organico del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2025/2026, in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2025, prot. n. 36566, di trasmissione della nota del 1° agosto 2025, prot. n. 192643, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con la quale viene comunicato, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2025/2026, nel limite di n. 10.348 unita' di personale A.T.A.;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra' utilizzare per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione e del merito, ferma restando la disponibilita' in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, per l'anno scolastico 2025/2026, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:

- n. 347 unita' di dirigenti scolastici;
- n. 48.504 unita' di personale docente;
- n. 44 unita' di personale educativo;
- n. 6.022 unita' di insegnanti di religione cattolica;
- n. 10.348 unita' di personale A.T.A.

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato, per l'anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

- n. 347 unita' di dirigenti scolastici;
- n. 48.504 unita' di personale docente;
- n. 44 unita' di personale educativo;
- n. 6.022 unita' di insegnanti di religione cattolica;
- n. 10.348 unita' di personale A.T.A.

Art. 2

Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2025, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2330

INAIL - REVISIONE DEI COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE

da DplMo – fonte: Inail

L'Inail, con la **circolare n. 46 dell'8 settembre 2025**, illustra i nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite Inail.

I nuovi coefficienti si applicano dal 1° gennaio 2025 e sono riportati nelle **tavole da 1 a 26** allegate al decreto del Ministro del lavoro del 25 marzo 2025, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta ufficiale n. 116, del 21 maggio 2025. Allegate al decreto ci sono anche le "Istruzioni per l'uso delle tavole dei coefficienti di capitalizzazione per rendite ad inabili e superstiti".

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 46 dell' 8.09.2025 (documento 183)
INAIL Allegato 1 Circ. 46/2025 (documento 184)

INPS - BONUS ASILO NIDO 2025: AGGIORNAMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la **circolare n. 123 del 5 settembre 2025,** informa che il **bonus asilo nido**, a partire dal 2025, subisce importanti modifiche. In particolare, le novità riguardano l'**ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio** e l'introduzione di **domande con validità pluriennale**.

Oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati, il contributo è ora esteso a:

- micronidi per bambini dai 3 ai 36 mesi;
- sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi;
- servizi integrativi come spazi gioco per bambini, servizi educativi domiciliari e centri per bambini e famiglie.

Tutte le strutture devono essere autorizzate secondo la normativa regionale per l'erogazione di servizi educativi per l'infanzia.

Sono invece **escluse dal rimborso** le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall'articolo 6-bis, decreto-legge 95/2025. Tra questi:

- servizi ricreativi;
- servizi pre-scuola e post-scuola;
- frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore.

Altra novità importante, riguarda le **domande presentate dal 1° gennaio 2026**, che avranno **validità automatica per gli anni successivi**, fino al compimento dei tre anni del bambino, dopo la verifica annuale dei requisiti e avere effettuato la prenotazione delle mensilità per ogni anno solare.

Le strutture INPS stanno riesaminando le domande 2025 sulla base delle nuove disposizioni, procedendo all'accoglimento delle domande precedentemente respinte per strutture che sono ora incluse nel beneficio.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 123 del 5.09.2025 (documento 185)

VEDI ANCHE:

Buono Nido ammesso anche per ludoteche e sezioni primavera a cura di Bernardo Diaz in PensioniOggi

https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/buono-nido-ammesso-anche-per-ludoteche-e-sezioni-primavera

NUOVE SFORBICIATE PER LE PENSIONI PUBBLICHE da Il Giornale della Previdenza Enpam n.28 del 4 settembre 2025 a cura di Claudio Testuzza

Dall'anno scorso, la manovra di bilancio per il 2024 ha imposto una marcata riduzione delle aliquote previdenziali, relative al conteggio della quota pensionistica retributiva, ai dipendenti pubblici iscritti alle ex Casse previdenziali del tesoro, dapprima incluse nell'Inpdap e successivamente confluite nell'Inps.

Fra queste Casse, di particolare importanza sono la Cassa pensione sanitari (Cps), propria dei medici ospedalieri e anche la Cassa dei dipendenti degli enti locali (Cpdel).

Le aliquote per i sanitari prevedevano una cifra di partenza per il calcolo pensionistico del 23,865 per cento che permetteva di poter usufruire di un conteggio molto favorevole, dando la possibilità,

ai sanitari rientranti nel metodo di calcolo retributivo, di raggiungere il 100 per cento dell'ultimo trattamento stipendiale con 40 anni di contribuzione.
All'opposto degli iscritti all'Inps a cui, con un coefficiente costante del 2 per cento, era consentito, con la stessa anzianità contributiva, di accontentarsi dell'80 per cento dell'ultimo stipendio.
Dal 1° gennaio 2024 le aliquote per calcolare la quota retributiva di pensione per i medici e gli altri dipendenti pubblici sono state rideterminate in un 2,5 per cento per ogni anno di anzianità con evidente taglio degli importi pensionistici per i pensionandi nel sistema integralmente retributivo o misto, per la quota retributiva.
Le nuove aliquote, si applicano a chi: si dimette volontariamente dal servizio a partire dal 1° gennaio 2025; prima di aver compiuto 67 anni accede alla pensione anticipata con meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995; non rientra nelle deroghe previste dalla normativa, come il pensionamento per raggiungimento del limite ordinamentale.
Sono esclusi dalle nuove aliquote invece, coloro che: vanno in pensione per raggiungimento del limite di età; sono trattenuti in servizio oltre i 67 anni e si dimettono dopo; hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023, come i lavoratori precoci.
Poiché è stata introdotta, dal 2025, la facoltà, per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età (70 anni) il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell'interessato, l'Inps ha ritenuto opportuno, con la circolare 2491 del 25 agosto 2025, di chiarire meglio i termini e i referenti della non applicazione della norma restrittiva delle nuove aliquote.
Tenuto conto che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, si chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, detta disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della Cpdel, della Cps, della Cpi e della Cpug a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
La stessa disciplina derogatoria trova applicazione anche nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio.
Rimane, tuttavia, aperta la grave questione per coloro che, pur maturando i 65 anni – precedente limite ordinamentale – qualora decidessero di andare in pensione prima dei 67 anni – nuovo limite ordinamentale – si troveranno a essere assoggettati alle nuove aliquote riduttive (2,5 per cento), essendo, quest'ultima condizione assimilata a un'uscita anticipata.
In pratica, si dovrà rimanere in servizio per un biennio in più se si vorrà essere esclusi dal taglio delle aliquote. Una vera e propria ingiustizia, soprattutto per quei medici che hanno già accumulato anzianità contributive elevate.
Invece, la disciplina restrittiva non trova applicazione – in una forma contraddittoria rispetto alla sopra esposta formulazione – nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e viene confermato che rientrano in tali fattispecie le pensioni per i lavoratori precoci il cui diritto risulti maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023, a prescindere se alla data di decorrenza della relativa pensione sussista anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 201 del 2011.

PENSIONE ANTICIPATA DI QUOTA A, QUANDO? da Il Giornale della Previdenza Enpam n.28 del 4 settembre 2025 a cura della Redazione

Ho maturato 36 anni contributivi sulla Quota A, a novembre compirò 62 anni, posso chiedere la pensione di Quota A? ***D.R.***

Gentile Dottore,
per chiedere il pensionamento anticipato sulla Quota A bisogna fare domanda a 65 anni con 20 anni di anzianità contributiva.
Si ricordi che per poter chiedere questa pensione dovrà prima scegliere il calcolo contributivo su tutta l'anzianità maturata. La scelta deve essere fatta entro il mese di compimento dei 65 anni, compilando un modulo specifico che si trova nell'**area riservata**, altrimenti decade la possibilità di andare in pensione in anticipo sulla Quota A.
Se invece si va in pensione in cumulo Enpam + Inps, non conta l'età, quindi si può andare anche prima dei 65 anni. In questo caso, però, bisogna avere 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, sommando i periodi contributivi non coincidenti maturati presso i due enti.

MUTUI ENPAM sito ENPAM

L'Enpam mette a disposizione dei propri iscritti un mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa o dello studio professionale.

- **Mutuo per la prima casa**
- **Mutuo per lo studio professionale**

BANDI ENPAM 2025 (in vigore) - sito ENPAM

Le borse di studio ENPAM per il 2025 sono state annunciate per supportare gli orfani di medici e dentisti e i figli di medici e dentisti liberi professionisti, coprendo diverse fasi di studio, dalla scuola primaria all'università. La Fondazione ha stanziato circa 2,6 milioni di euro per 675 borse totali, distribuite tra 335 per orfani, 300 per figli di liberi professionisti, e almeno 40 per la frequenza di collegi universitari di merito. Le domande per gli orfani e i figli di liberi professionisti si sono presentate tramite l'area riservata del sito web ENPAM, con scadenze fissate ad ottobre 2025 per i collegi e a ottobre 2025 per orfani e figli di professionisti.
Tipologie di Borse di Studio:

- **Per gli orfani di medici e odontoiatri:** Borse di studio erogate dalla scuola primaria all'università.
- **Per i figli di liberi professionisti (Quota B):** Sussidi per gli studenti universitari figli di medici o odontoiatri attivi o pensionati che versano la Quota B.
- **Per i Collegi Universitari di Merito:** Un numero di borse di studio che coprono la retta in collegi riconosciuti.

Scadenze:

- Le domande per le borse di studio per i collegi sono state presentate tra luglio e ottobre 2025.
- Le domande per le borse di studio per gli orfani e i figli di liberi professionisti sono state aperte fino a ottobre 2025.

Come fare domanda:
Le domande sono state presentate attraverso la procedura online nell'area riservata del sito web ENPAM.

Dove trovare informazioni dettagliate:
Per conoscere i dettagli sui requisiti e gli importi specifici, è necessario consultare i bandi pubblicati direttamente sul sito della Fondazione ENPAM o sui siti dei collegi universitari di merito.

Per i figli dei medici e dei dentisti sono previsti diversi tipi di sussidi per le spese scolastiche e universitarie.

- ✓ **Figli di liberi professionisti**
- ✓ **Collegi di merito**
- ✓ **Orfani**
- ✓ **Borse di studio Banca d'Italia-Enpam**

  - ➢ **Bando collegi di merito**
  - ➢ **Bando sussidi di studio**
  - ➢ **Bando convenzione Banca d'Italia-Enpam**
  - ➢ **Bando prestiti d'onore**
  - ➢ **Bando sussidi neonatalità**
  - ➢ **Bando mutui 2025**
  - ➢ **Convenzione Banca d'Italia – ENPAM (Fondo solidarietà Covid-19)**
  - ➢ **Bando collegi di merito 2025**

MATERNITA' ALL'ENPAM sito ENPAM

L'Enpam assicura un'**indennità economica** che copre i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi.
L'indennità è pagata a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività professionale.
Per le professioniste che non hanno redditi o hanno redditi molto bassi sono previsti per legge ulteriori tre mesi di indennità di maternità.
Per le **studentesse** in Medicina e Odontoiatria iscritte all'Enpam è previsto un **sussidio assistenziale**.

- ➢ **Requisiti**
- ➢ **Importo**
- ➢ **Casi particolari**
- ➢ **Moduli**
- ➢ **Riferimenti normativi**

GENITORIALITÀ
L'Enpam garantisce una serie di tutele alle dottoresse che stanno per diventare mamme (nascita di un figlio, adozione o affidamento preadottivo di un minore).
Gli aiuti vanno dall'indennità di maternità (prevista anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il terzo mese di gravidanza) ai sussidi per il primo anno di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione).
Per avere diritto alle tutele non è necessario astenersi dall'attività professionale, fatta eccezione per l'indennità in caso di gravidanza a rischio.

È prevista anche la possibilità di coprire gli eventuali periodi privi di contribuzione dovuti alla possibile sospensione dell'attività professionale.
Le tutele sono estese ai papà in casi particolari.
Alle studentesse universitarie che hanno scelto di iscriversi alla Fondazione, l'Enpam garantisce un sussidio per la maternità (nascita figlio, adozione/affidamento, interruzione di gravidanza) e il bonus per il bambino.

INPS - PENSIONI ALL'ESTERO: ACCERTAMENTO ESISTENZA IN VITA 2025-2026 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il **messaggio n. 2624 del 9 settembre 2025**, fornisce le indicazioni e le modalità affinché i pensionati possano fornire la prova di esistenza in vita e verificare lo stato delle pratiche.
A partire dal 17 settembre 2025, Citibank N.A. avvierà la seconda fase dell'accertamento dell'esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (esclusi i Paesi scandinavi e dell'Est Europa già interessati dalla prima fase).
Qualora l'attestazione non sia presentata, il pagamento della rata di febbraio 2026, se possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.
Sono esentati dall'accertamento i pensionati:

- residenti in Germania e Svizzera con accordi telematici già attivi;
- i cui dati sono oggetto di scambi telematici con la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
- residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
- residenti in Australia, i cui dati sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
- i cui dati sono oggetto di scambi telematici con le istituzioni previdenziali olandesi;
- che hanno ritirato personalmente almeno una pensione presso Western Union;
- con rate già sospese.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2624 del 9.09.2025 (documento 186)

VEDI ANCHE:
Pensionati all'estero, scatta la seconda fase di accertamento di esistenza in vita a cura di Valerio Damiani in PensioniOggi

https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensionati-all-estero-scatta-la-seconda-fase-di-accertamento-di-esistenza-in-vita

AGENZIA ENTRATE - AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO: OPTIONAL A CARICO DEI DIPENDENTI da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con l'**interpello n. 233/E del 9 settembre 2025**, fornisce una risposta in merito alla corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali delle somme eventualmente trattenute ai dipendenti, per gli *optional* dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso

promiscuo; in particolare, se debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

La **risposta dell'Agenzia delle Entrate**

L'articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «*tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*». La predetta disposizione sancisce il c.d. "*principio di onnicomprensività*" del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il successivo comma 3 dispone che «*Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9*» del medesimo Tuir.

Come chiarito nella circolare n. 326 del 1997, al paragrafo 2.3, il citato comma 3 dell'articolo 51 individua nel valore normale di cui all'articolo 9 del Tuir, il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

Per quanto di interesse in questa sede, si rileva che il comma 4, lettera *a)*, della disposizione in esame, nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei *fringe benefit*, basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del *quantum* da assoggettare a tassazione.

L'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025, ha modificato la citata lettera *a)*, al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli elettrici, disponendo che «*per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plugin*».

Il successivo comma 48*bis*, introdotto dall'articolo 6, comma 2*bis*, del decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, prevede che «*Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025*».

La modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2025 conferma, dunque, la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione della tipologia di alimentazione del veicolo.

In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella citata circolare n. 326 del 1997, al paragrafo 2.3.2.1, è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce «*una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle*».

Nel medesimo documento di prassi è stato chiarito, altresì, che «*il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente*» e che «*se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore*» (*cfr.* anche circolare 19 gennaio 2007, n.1, paragrafo 17.1).

In linea con il citato documento di prassi, nella risposta ad interpello pubblicata il 25 agosto 2023, n. 421, è stato chiarito che l'installazione di infrastruttura (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione contenuta nell'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del Tuir, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione «*al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente*», deve intendersi riferita, come si evince dalla citata circolare n. 326 del 1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

La citata disposizione disciplina, infatti, esclusivamente la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell'ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d'esercizio individuato in base alle tabelle ACI. Nella determinazione di tali valori l'ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l'automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso. Pertanto, non rientrano nella determinazione di tale valore eventuali *optional*.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri *benefit* legati al veicolo concesso in uso promiscuo, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.

In relazione al caso di specie, si ritiene pertanto che, **qualora l'*Istante* trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di *optional* aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del *fringe benefit* da assoggettare a tassazione** ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del Tuir.

Ne consegue che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli *optional* dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.

MIN.LAVORO - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: PUBBLICATA LA NOTA RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2024 da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 9 settembre 2025, la **Nota trimestrale relativa al IV trimestre 2024**, tratta dal Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro.

La Nota descrive le **attivazioni, le trasformazioni a tempo indeterminato e le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato**. Inoltre, vengono descritte le consistenze e le dinamiche tendenziali dei tirocini extracurriculari.

Nel quarto trimestre del 2024 il numero di attivazioni di contratti di lavoro dipendente e parasubordinato, comprensive delle trasformazioni a Tempo Indeterminato, risulta pari a 3 milioni 260 mila, di cui 1 milione 742 mila uomini e 1 milione 518 mila donne. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente viene rilevato un calo dell'1,2% (pari a -41 mila attivazioni), in misura percentuale superiore per la componente femminile (-1,9%) rispetto a quella maschile (-0,7%).

La riduzione tendenziale percentuale osservata nel trimestre in esame risulta lievemente più intensa nel Centro (-2,2%), che rappresenta circa un quarto delle attivazioni nazionali, rispetto al Nord (-2,0%), che assorbe la maggior parte delle attivazioni, pari al 43,6%. L'analisi per genere in queste aree geografiche, inoltre, evidenzia che la dinamica negativa coinvolge maggiormente le donne, sia nel Nord (-3,2%) che nel Centro del Paese (-3,1%). Il Mezzogiorno, dove si concentra il 31,4% delle attivazioni, presenta invece un incremento tendenziale pari a +0,6%, quasi esclusivamente spiegato dalla componente femminile (+1,3%).

La maggior parte delle attivazioni viene solitamente assorbita dal settore dei Servizi: considerando anche le trasformazioni a Tempo Indeterminato, nel quarto trimestre del 2024 si registrano 2 milioni 550 milaattivazioni in tale settore, pari al 78,2% del totale economia. Si può osservare che il settore

dei Servizi rappresenta una quota molto più elevata delle attivazioni tra le donne, pari al 90,3% nel quarto trimestre del 2024, rispetto a un valore pari al 67,7% rilevato tra gli uomini. Nei Servizi si registra una riduzione tendenziale pari a -1,0% (-25 mila attivazioni), che coinvolge in misura superiore la componente femminile (-1,5%) rispetto a quella maschile (-0,3%).
L'Industria, che costituisce il 13,8% delle attivazioni (corrispondenti a 450 mila unità), mostra un calo percentuale più marcato, pari a -4,9%, per effetto di una riduzione più significativa nell'Industria in senso stretto (-6,3%) rispetto a quella registrata per le Costruzioni (-3,2%); la contrazione viene rilevata in entrambe le componenti di genere. Il settore dell'Agricoltura, che con circa 260 mila attivazioni assorbe l'8,0% delle attivazioni, presenta invece una crescita tendenziale pari a +2,8%, che interessa esclusivamente la componente maschile (+4,5%), mentre risulta in calo quella femminile (-2,1%).

Comparazione IV trimestre 2023 – IV trimestre 2024

Periodo	Tempo Indeterminato	%	Tempo Determinato	%	Apprendistato	%	Contratti di Collaborazione	%	Altro (*)	%	Totali	%
IV trim 2023	435.602		1.962.960		86.858		202.617		359.517		3.047.554	
IV trim 2024	409.176	-6,07	1.950.152	-0,65	84.148	-3,12	185.848	-8,28	374.529	4,18	3.003.853	-1,43

(*) La tipologia contrattuale "altro" include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratti di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato; contratto intermittente a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo.

Comparazione anno 2023 – anno 2024

Periodo	Tempo Indeterminato	%	Tempo Determinato	%	Apprendistato	%	Contratti di Collaborazione	%	Altro (*)	%	Totali	%
anno 2023	1.868.246		8.717.213		396.742		773.771		1.390.202		13.146.174	
anno 2024	1.758.189	-5,89	8.762.824	0,52	369.400	-6,89	874.973	13,08	1.432.859	3,07	13.198.245	0,40

(*) La tipologia contrattuale "altro" include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratti di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato; contratto intermittente a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo.

Scarica la Nota relativa al IV trimestre 2024 - Comunicazioni Obbligatorie:

- **La Nota** (.pdf)
- **Le Statistiche** (.xlsx)

INPS - CARTA "DEDICATA A TE" 2025: LISTE DEI BENEFICIARI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il **messaggio n. 2623 del 9 settembre 2025**, comunica che **dalle 14.00 del 10 settembre** sono a disposizione dei **Comuni** le **liste dei beneficiari** della **carta "Dedicata a te" 2025**.
Per visualizzare le liste dei beneficiari, gli **operatori abilitati** potranno accedere all'applicativo web dedicato ai comuni tramite l'area tematica **Accesso ai servizi "l'INPS e i comuni"** (selezionando, dal menu "Servizi al cittadino", la voce "Servizi" e poi "Carta dedicata a te").
L'abilitazione al servizio va richiesta con le modalità indicate nel **messaggio n. 2519, del 1° settembre 2025**, che ha fornito le istruzioni sui requisiti e sull'accesso alla social card per famiglie in difficoltà.
I Comuni dovranno consolidare le liste dei beneficiari **entro le 14.00 del 9 ottobre**, data di chiusura dell'applicativo web.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2623 del 9.09.2025 (documento 187)

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Comunicazioni

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica i Valori sociali, dedicato all'Atto costitutivo dell'Unione Africana nel 25° anniversario

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **emette il 9 settembre** un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica *i Valori sociali,* dedicato *all'Atto costitutivo dell'Unione Africana* nel 25° anniversario.

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica i Valori sociali, dedicato all'Atto costitutivo dell'Unione Africana nel 25° anniversario

BORSE DI STUDIO INPS

Per figli di dipendenti pubblici e di Poste Italiane

Ogni anno, attraverso uno speciale fondo welfare, INPS mette a disposizione dei dipendenti della pubblica amministrazione e dei loro figli numerose borse di studio per premiare il merito scolastico o aiutare economicamente le famiglie in difficoltà, con un ISEE basso o con figli diversamente abili.

Per capire se ne hai diritto **ti basta controllare** la sezione delle **trattenute in busta paga** e cercare una voce "0,40%". Se c'è, puoi partecipare ai bandi INPS riservati a studenti figli o orfani ed equiparati di dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e figli di :

- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici
- iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale
- dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dipendenti ex IPOST
- nonché di pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e già dipendenti ex IPOST.

https://www.salescuolaviaggi.com/borse-di-studio-inps/

DOCENTI E PENSIONE MINIMA: IL LIMITE DEI 70 ANNI ALLA CONSULTA in Edotto

https://www.edotto.com/articolo/docenti-e-pensione-minima-il-limite-dei-70-anni-alla-consulta

Con **ordinanza interlocutoria n. 24662 del 6 settembre 2025**, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo all'art. 509, comma 3, del Decreto legislativo **n. 297 del 1994**.

La norma, secondo la Cassazione, potrebbe violare l'art. 38 della Costituzione e il principio di ragionevolezza, poiché consente il trattenimento in servizio nel comparto scuola fino, al massimo, al 70° anno di età senza adeguarlo all'aspettativa di vita, come previsto dall'art. 12 del D.l. n**. 78 del 2010**.

Allegati

- **CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 24662 DEL 6 SETTEMBRE 2025 (PDF)**
- **DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16 APRILE 1994 (aggiornato al 06/06/2025) (PDF)**
- **DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31 MAGGIO 2010 (aggiornato al 04/04/2025) (PDF)**
- **CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 33 DEL 6 MARZO 2013 (PDF)**

Ipotesi: un intervento correttivo:…*e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggior età individuata tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del d.l. 78 del 2010.*

AGENZIA DELLE ENTRATE - DICHIARAZIONE 730 DA CORREGGERE: MODALITA' E SCADENZE PER INVIO DI MODELLI INTEGRATIVI E CORRETTIVI la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Se ho inviato il 730 ma ho dimenticato di inserire alcuni dati, posso ancora procedere all'annullamento e all'invio di un nuovo modello? **B.**

Risponde Andrea Santoro

Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è già trascorso il periodo utile per poterlo annullare (20 giugno 2025), occorre presentare il modello "Redditi correttivo" entro il 31 ottobre 2025. Dopo questa data è possibile presentare il modello "Redditi integrativo". Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l'eventuale rimborso o, in caso contrario, pagare l'imposta dovuta.

GARANTE PRIVACY - NO ALLA DIVULGAZIONE DEI MOTIVI DELL'ASSENZA DEI DIPENDENTI da DplMo - fonte: Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025, ha sanzionato una società che ha divulgato dati personali, anche di natura sensibile, relativi ai motivi dell'assenza dal lavoro del proprio personale.

In particolare, le informazioni relative ai motivi delle assenze, indicate mediante sigle sintetiche ("MAL" in luogo di malattia, "104" in luogo di "permesso assistenza disabili, l. n. 104/1992", "SOSP" in luogo di sospensione/sanzione disciplinare, ecc.) venivano rese disponibili a tutti i dipendenti, mediante affissione delle tabelle dei turni di servizio sulle bacheche aziendali, posizionate presso i depositi aziendali dei mezzi di trasporto utilizzati per la gestione del servizio, nonché tramite l'invio di una e-mail ai dipendenti dell'azienda.

Provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025

MIN.LAVORO - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: PUBBLICATA LA NOTA RELATIVA AL I° TRIMESTRE 2025 Da DplMo - fonte: Min.Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 10 settembre 2025, la **Nota**

trimestrale relativa al I trimestre 2025, tratta dal Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro.
La nota relativa al I trimestre 2025 concerne i movimenti dei rapporti di lavoro in Italia registrati dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Il report è corredato da una scheda sintetica che evidenzia i principali risultati, accompagnata da un breve commento introduttivo finalizzato a inquadrare tali evidenze nel contesto congiunturale. Si segnala che i commenti contenuti nella scheda sintetica hanno carattere provvisorio e potranno subire revisioni una volta disponibili i dati del quarto trimestre 2025.

Nel primo trimestre del 2025 il numero di attivazioni di contratti di lavoro dipendente e parasubordinato, comprensive delle trasformazioni a Tempo Indeterminato, risulta pari a 3 milioni 477 mila, di cui 1 milione 954 mila uomini e 1 milione 523 mila donne. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, viene rilevato un calo del 2,0% (pari a -71 mila attivazioni), in misura superiore per la componente femminile (-3,5%) rispetto a quella maschile (-0,8%).
La riduzione tendenziale percentuale osservata nel primo trimestre del 2025 risulta più intensa nel Nord, pari a -3,7%, territorio che assorbe la maggior parte delle attivazioni nazionali, pari al 42,9%. Nel Mezzogiorno, che rappresenta il 32,6% delle attivazioni totali, e nel Centro, che costituisce il 24,5% delle attivazioni, il calo risulta simile, pari rispettivamente a -0,7% e a -0,8%. L'analisi territoriale per genere evidenzia che la dinamica negativa coinvolge maggiormente le donne, sia nel Nord (-5,2%) che nel Mezzogiorno del Paese (-1,3%). Inoltre, il Centro presenta una flessione per la componente femminile, pari a -3,1%, a fronte di un incremento rilevato per quella maschile, pari a +1,2%.
La maggior parte delle attivazioni viene solitamente assorbita dal settore dei Servizi: considerando anche le trasformazioni a Tempo Indeterminato, nel primo trimestre del 2025 si registrano 2 milioni 419 mila attivazioni in tale settore, pari al 69,6% del totale economia. Si può osservare che il settore dei Servizi rappresenta una quota molto più elevata delle attivazioni tra le donne, pari all'84,7% nel primo trimestre del 2025, rispetto a un valore pari al 57,8% rilevato tra gli uomini. Nei Servizi si registra una riduzione tendenziale pari a -3,1% (-77 mila attivazioni), che coinvolge in misura superiore la componente femminile (-3,7%) rispetto a quella maschile (-2,4%). L'Industria, che costituisce il 15,4% delle attivazioni (corrispondenti a 536 mila unità), mostra un calo percentuale più lieve, pari a -0,6%, per effetto di una riduzione significativa nell'Industria in senso stretto (-3,1%) e un contemporaneo incremento delle attivazioni registrato per le Costruzioni (+2,5%), dovuto esclusivamente alla componente maschile (+3,0%, rispetto a -4,7% per quella femminile); nell'Industria in senso stretto la contrazione viene rilevata in entrambe le componenti di genere, in misura superiore per le donne (-4,2%). Il settore dell'Agricoltura, che con 522 mila attivazioni assorbe il 15,0% delle attivazioni, presenta invece una crescita tendenziale pari a +1,8%, che interessa esclusivamente la componente maschile (+2,7%), mentre risulta in calo quella femminile (-0,8%).

Comparazione I° trim 2024 – I° trim 2025

Periodo	Tempo Indeterminato	%	Tempo Determinato	%	Apprendistato	%	Contratti di Collaborazione	%	Altro (*)	%	Totali	%
I trim 2024	508.564		2.182.376		90.963		248.560		327.732		3.358.195	
I trim 2025	482.466	-5,13	2.159.117	-1,07	83.176	-8,56	208.521	-16,11	334.386	2,03	3.267.666	-2,70

(*) La tipologia contrattuale "altro" include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratti di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato; contratto intermittente a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo.

Scarica la Nota relativa al I° trimestre 2025 - Comunicazioni Obbligatorie

- **Nota-CO-I-trimestre-2025** (.pdf)
- **Sintesi-nota-CO-I-trimestre-2025** (.pdf)
- **Allegato-I-Trimestre-2025** (.xlsx)

AGENZIA ENTRATE - AUTO ELETTRICHE O IBRIDE CONCESSE IN USO PROMISCUO: RICARICHE PRESSO COLONNINE PUBBLICHE da DplMo – fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con l'**interpello n. 237/E del 10 settembre 2025**, fornisce risposte in merito ai seguenti quesiti:

- la *card* messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica dell'autovettura, anche ai fini dell'uso privato del veicolo, non generi in capo agli stessi reddito tassabile in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti "*carburante*", è incluso nella determinazione forfetaria del *benefit* tassabile fissata dall'ACI.
- nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla *Società*, l'importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell'individuazione del valore del *benefit* tassabile, quale costo sostenuto per l'utilizzo del veicolo.

La **risposta dell'Agenzia delle Entrate**

L'articolo 51, comma 1, del Tuir prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «*tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*». La predetta disposizione sancisce il c.d. "principio di onnicomprensività" del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il successivo comma 3 dispone che «*Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9*» del medesimo Tuir.

Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, al paragrafo 2.3, il citato comma 3 dell'articolo 51 individua nel valore normale di cui all'articolo 9 del Tuir, il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

Per quanto di interesse in questa sede, si rileva che il comma 4, lettera *a)*, della disposizione in esame, nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei *fringe benefit*, basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del *quantum* da assoggettare a tassazione.

In particolare, la citata lettera *a)*, così come sostituita dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), dispone che «*per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plugin».*

Inoltre, l'articolo 6, comma 2*bis*, del decretolegge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, mediante l'introduzione del comma 48-*bis* all'articolo 1 della citata legge di bilancio 2025, dispone che *«Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1°*

luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025» (riguardo alle modifiche apportate alla disciplina fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto legge n. 19 del 2025, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare 3 luglio 2025, n. 10/E).

L'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del Tuir, anche a seguito della nuova formulazione introdotta dalla legge di bilancio 2025, prevede la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione della tipologia di alimentazione del veicolo.

Al riguardo, nella citata circolare n. 326 del 1997, al paragrafo 2.3.2.1, è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce «*una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle*».

Nel medesimo documento di prassi è stato chiarito, altresì, che «*il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente*» e che «*se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore*» (*cfr.* anche circolare 19 gennaio 2007, n.1, paragrafo 17.1). Diversamente, «*qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente, ad esempio, soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali, ai fini della determinazione del valore normale del bene rimangono applicabili i criteri contenuti nell'articolo 9 del Tuir*».

Nella risposta ad interpello pubblicata il 25 agosto 2023, n. 421, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro provveda al rimborso delle spese di energia elettrica sostenute dal dipendente per la ricarica effettuata, presso la propria abitazione, dell'autoveicolo concesso in uso promiscuo, detto rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto lo stesso non rientra tra i *fringe benefit* forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso monetario di spese sostenute dal lavoratore.

Sul punto, nella risposta è stato evidenziato, infatti, che, «*in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente*».

Riguardo ai quesiti posti dall'*Istante*, occorre considerare, in via preliminare, che l'articolo 51, comma 4, lettera *a),* del Tuir disciplina esclusivamente la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell'ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d'esercizio individuato in base alle tabelle ACI.

Nella determinazione di tali valori, l'ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l'automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.

Al riguardo, si rappresenta che nelle "Considerazioni metodologiche" predisposte dall'ACI a supporto dell'elaborazione delle citate tabelle, ivi incluse quelle relative agli autoveicoli elettrici e ibridi *plugin*, risulta che le stime sul calcolo del carburante sono effettuate per le seguenti tipologie di carburante: Benzina senza piombo, Gasolio, GPL, Metano ed Elettricità.

Ai fini del calcolo del costo chilometrico d'esercizio dei veicoli elettrici e *plug in*, le tabelle ACI considerano, quindi, anche il costo dell'energia elettrica.

Rappresentato quanto sopra, si ritiene che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non generi reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

In relazione al primo quesito posto dall'*Istante*, concernente la possibilità di attribuire ai propri dipendenti una *card* per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso

promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della *Società*, si ritiene, pertanto, condivisibile la soluzione prospettata dall'*Istante* secondo cui dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono *fringe benefit* tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
In relazione al secondo quesito, l'*Istante* fa presente che ciascun dipendente sarà tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell'ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla *Società*, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico dell'energia elettrica relativo all'uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.
Al riguardo, si fa presente che, come evidenziato anche sopra, l'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del Tuir prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione e che, come chiarito nella circolare n. 326 del 1997, è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle.
Ne consegue, pertanto, che **le somme addebitate al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del *fringe benefit* da assoggettare a tassazione** ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del Tuir.
Ciò posto, si ritiene che **eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l'uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga**.

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Comunicazioni

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy, dedicati al settore alimentare: Pallini, nel 150° anniversario della fondazione; Nocciolini di Chivasso; Molinari Italia; Fabbri 1905; Oleificio Zucchi; Riso Carnaroli; Fondazione Qualivita

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **emette il 10 settembre** sette francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica *le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy*, dedicati al settore alimentare: *Pallini*, nel 150° anniversario della fondazione; *Nocciolini di Chivasso*; *Molinari Italia*; *Fabbri 1905*; *Oleificio Zucchi*; *Riso Carnaroli*; *Fondazione Qualivita*.

Francobolli dedicati al settore alimentare: Pallini; Nocciolini di Chivasso; Molinari Italia; Fabbri 1905; Oleificio Zucchi; Riso Carnaroli; Fondazione Qualivita

59° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.e V.

Riccione 26/29 settembre 2025

59° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.e V.
PREVIDENZA, SANITÀ, ASSISTENZA:
"*Agenda urgente per il Paese, tra diseguaglianze e mancate tutele"*
RICCIONE 26 - 29 SETTEMBRE 2025- HOTEL MEDITERRANEO
PIAZZALE ROMA, 3 - 47838 RICCIONE (RN)

Dal 26 al 29 settembre oltre 300 persone parteciperanno alla **59° edizione del Congresso nazionale della FEDER.S.P.e V. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove**). Si tratta dell'unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche dei problemi delle loro vedove, che entrano a far parte in prima persona degli Organi Direttivi dell'Associazione stessa. "Saranno presenti i delegati di tutte le nostre sedi regionali," **spiega il prof. Michele Poerio, Presidente di FEDER.S.P.e V.** che sottolinea: "Ci confronteremo sull'applicazione in Italia delle linee guida della '**Strategia Europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030'** e sui punti della '**Strategia Europea per l'Assistenza', sui fondi ed i progetti innovativi sia italiani che europei per previdenza, sanità e assistenza per le famiglie; inoltre discuteremo dei problemi degli over 65 in Italia e nell'Unione europea. Vogliamo dare un segnale ai giovani perché siano informati meglio su come tutelare la costruzione delle loro pensioni da subito.** Un antico proverbio africano recita 'Se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai in gruppo' ed ecco perché proseguiamo con **FEDER.S.P.e V.** a tenere uniti gli anziani over 65 e a potenziare il dialogo intergenerazionale. In occasione di questo congresso nazionale, ci focalizziamo su temi comuni per i quali attivarci uniti e forti per il nostro presente e per il futuro dei nostri giovani. Come **FEDER.S.P.e V.** , infatti, abbiamo raccolto dei dati e siamo presenti periodicamente nei Tavoli istituzionali di confronto con il Governo italiano in quanto io sono pure **segretario nazionale di CONFEDIR**. Abbiamo già avuto quindi occasione di evidenziare alla Premier Meloni, in un recente incontro con i sindacati, come la situazione previdenziale e sanitaria stia penalizzando in modo eccessivo le frange più deboli della popolazione italiana e che i fondi europei come il Mes avrebbero potuto consentire di ribaltare la situazione e di far rinascere il Sistema Sanitario Italiano. Ora ci chiediamo quando finiranno invece i fondi del PNRR e di NextGenerationEU come potremo avere assistenza sanitaria, noi over 65, in una Italia che ha aperto nuove sedi territoriali, come le case di comunità, ma che è carente di personale sanitario e in cui le realtà private stanno cannibalizzando tutti gli ambiti? Inoltre, a fronte dei tagli attuati e delle crisi socio-economiche, dovute alle guerre, in atto, abbiamo fatto presente che sia le pensioni di reversibilità che le pensioni di anzianità sono decurtate e creano disparità socio-economiche rilevanti e disagio sociale diffuso. Siamo pure preoccupati per i giovani e riteniamo che sui PEPP , pacchetti europei di previdenza complementare, non ci sia la corretta informazione in Italia". I **PEPP (Pan European Personal Pension Product**) sono strumenti europei di previdenza complementare volontaria, pensati per essere portabili e a basso costo, che integrano i sistemi pensionistici pubblici e privati. Offrono la possibilità di accumulare risparmi pensionistici e trasferirli all'interno dell'UE, ma la loro efficacia dipende dagli incentivi fiscali e dalla piena collaborazione degli Stati membri per garantirne la convenienza rispetto ai prodotti nazionali. "Alla luce degli ultimi avvenimenti politici e socioeconomici italiani, europei e mondiali sono profondamente convinto che sia giunto davvero il tempo di costruire in Italia un

domani più rappresentativo delle donne, visto i dati del più recente documento '**Global Gender Gap**'. Anche tra i nostri associati le donne hanno pensioni che sono più basse rispetto agli uomini e pensioni di reversibilità troppo esigue dopo anni di lavoro" **spiega il prof. Michele Poerio**. I temi che saranno trattati al **59° congresso FEDER.S.P.e V.** evidenzieranno le proposte della Federazione per evitare che gli over 65 rinuncino a prestazioni sanitarie a causa delle liste di attesa. Inoltre saranno approfonditi i dati dell'ENPAM che è l'Ente Nazionale di Previdenza per medici e odontoiatri, a cui si possono iscrivere anche facoltativamente gli studenti del 5 e 6° anno. I contributi versati dagli iscritti attivi contribuenti, nel 2024, sono pari ad € 934.089.017 (+11,54% rispetto al 2023); mentre, l'importo versato dai pensionati contribuenti (ndr dopo i 68 anni) risulta pari ad € 161.248.626, superiore rispetto allo scorso esercizio del 13,59%. Tali incrementi sono da imputare anche all'innalzamento del limite reddituale oltre il quale è dovuto il contributo dell'1% a carico di tale gestione, sopra indicato, che ha ampliato la base imponibile su cui è calcolato il contributo in misura intera o ridotta. Quando il reddito prodotto non consente di avere una vita dignitosa l'Ente attiva diverse forme di sostegno e di assistenza. Il patrimonio netto dell'**ENPAM** presenta una riserva legale (art.1 c. 4 Dlg. 509/94) di € 25.812.176.189 €, una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -64.447.440 € con un Utile dell'esercizio € 1.114.368.866 ed un Totale 26.862.097.615,00 €; al 31/12/2024; il patrimonio netto di ENPAM è incrementato di circa 3,92%. "Tuttavia a fronte di un minor numero di occupati anche l'ENPAM rischia in futuro default se non si interverrà per tempo" **dice il prof. Michele Poerio**. Un altro argomento che sarà trattato al **Congresso FEDER.S.P.e V.** sarà l'alfabetizzazione digitale, la cittadinanza digitale, l'ageismo imperante da contrastare, i gap tecnologici per gli over 65, i progetti europei a loro supporto, le piattaforme di aggiornamento continuo quali la **piattaforma Tech2Doc**, rivolta a tutti i medici e odontoiatri, al fine di rendere pienamente accessibili e comprensibili i temi dell'innovazione e delle nuove tecnologie a supporto della pratica clinica, attraverso l'erogazione di contenuti formativi e informativi, autorevoli e sempre aggiornati. "Faremo presente che l'Italia deve prendere esempio dai progetti europei quali, ad esempio, il **progetto intitolato 'Integrazione dell'assistenza geriatrica per gli anziani - Rafforzare la competenza del personale sanitario per garantire la qualità dell'assistenza'** sviluppato in Slovenia con fondi comunitari, per rafforzare le competenze dei professionisti sanitari e socio-assistenziali e di tutti coloro che entrino in contatto con la popolazione anziana, tramite il quale l'Istituto nazionale di sanità pubblica slovena (NIJZ) organizza corsi di formazione e ha sviluppato dei tools e strumenti utili per un approccio globale alla gestione della popolazione geriatrica, che consenta l'identificazione sistematica delle esigenze delle persone anziane e della loro assistenza sanitaria ottimale". Tra gli altri progetti europei attivati che saranno spiegati al Congresso ci sono, ad esempio, il **progetto europeo V-CARE** che ha ottenuto un finanziamento Cordis dal 2017 al 30 agosto 2022 di ben **quattro milioni e 44 217,05 euro** per attività di coaching virtuale per la riabilitazione negli anziani gestito in Germania e che ha adattato servizi ben sviluppati per la tele-riabilitazione di precedenti **progetti comunitari, come eWall o Miracolus Life**. I risultati di vCare hanno stimolato il settore sanitario e delle ICT europeo a innovarsi nel campo dell'assistenza integrata. Un altro progetto europeo interessante è **REHAB** che si occupa di mobilitazione e reclutamento di utenti provenienti da servizi di assistenza diurna e domiciliare, preferibilmente non autosufficienti; realizza tool utili per la stimolazione cognitiva e la riabilitazione funzionale di pazienti anziani. C'è inoltre la **Piattaforma Europea per la Riabilitazione (EPR)** che è una rete di fornitori di servizi per persone con disabilità, impegnati a fornire servizi di alta qualità. La missione dell'EPR è quella di rafforzare la capacità dei suoi membri di fornire servizi sostenibili e di alta qualità attraverso l'apprendimento e la formazione reciproci. L'iniziativa E**uropean Quality in Social Services (EQUASS) è un'iniziativa della Piattaforma Europea per la Riabilitazione (EPR). EQUASS** promuove il settore sociale coinvolgendo i fornitori di servizi sociali nel miglioramento continuo. C'è pure il **progetto ACTAge** europeo che riunisce **centri per l'invecchiamento attivo** e punta a migliorare la salute sociale, fisica e mentale per il benessere degli anziani. Il progetto **ACTAge** affronta la frammentazione dell'assistenza agli anziani promuovendo l'invecchiamento attivo e in salute

attraverso spazi e politiche multidisciplinari. Passando da un approccio basato sui bisogni a un approccio basato sui diritti, **ACTAge** garantisce agli anziani il diritto a pari opportunità e trattamento. Per affrontare le sfide europee legate all'invecchiamento della popolazione, **ACTAge** che ha un budget di un **milione e 905.208 euro** coinvolge partner come la Direzione Generale per gli Anziani e la Partecipazione Attiva del Governo delle Isole Canarie, la Città di Vila Nova de Cerveira (Portogallo), il Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale (Romania), l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo della Regione Ovest (Ungheria), la Città di Heerenveen (Paesi Bassi), la Città di Storfors (Svezia), il Centro per lo Sviluppo della Regione di Pianificazione Orientale (Macedonia del Nord), la Città di Bruges (Belgio), Finpiemonte (Italia) e l'Agenzia del Fondo Sociale Europeo (Lituania). **ACTAge** promuove l'approccio "Salute Positiva", coniato dall'Istituto per la Salute Positiva dei Paesi Bassi, che considera la salute in modo olistico, includendo le dimensioni fisica, emotiva e sociale. Il progetto enfatizza la resilienza, il senso di scopo, la significatività e l'autogestione, creando ambienti in cui le persone anziane possano prosperare e sentirsi valorizzate. E' iniziato il primo maggio 2025 e terminerà il **31 luglio 2029**. "Quello che sarebbe importante," **dice il prof. Michele Poerio**," è uno scambio di dati, una conoscenza o coerenza comune di tutti questi progetti europei e una interconnessione dei tool innovativi realizzati sino ad oggi, utili per evitare che siano spesi soldi senza uno scambio di best practices in tutte le realtà comunitarie. Interessanti, ad esempio, sono anche i risultati del **progetto europeo ESCAPE,** finanziato dalla Commissione europea per affrontare la multimorbilità nei pazienti anziani e la creazione di **Eurocarers**. Esperti internazionali provenienti da Danimarca, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania e Svezia si sono infatti uniti per sviluppare nuovi percorsi di trattamento e assistenza per i pazienti anziani affetti da molteplici patologie croniche. Finanziato dal programma Horizon 2020 dell'Unione Europea, **ESCAPE** è un progetto da 6,1 milioni di euro, della durata di 4 anni e mezzo, che si è concentrato sullo sviluppo di percorsi di trattamento integrati e incentrati sul paziente per l'assistenza ai pazienti anziani multimorbilità. Il ruolo di **Eurocarers,** nell'ambito di **ESCAPE** è quello di garantire che la prospettiva dei caregiver informali (solitamente familiari) e il loro importante ruolo nell'erogazione dell'assistenza siano considerati nello sviluppo di interventi multidisciplinari di assistenza agli over 65, non lasciando le famiglie sole come accade in Italia".

PER INTERVISTE E PER ACCREDITARSI COME STAMPA – CONTATTARE – ECPARTNERS – ufficio stampa FEDER.S.P.e V. – email : agency@ecpartners.it
tel 3389282504